

Diritti di accesso rinviati, mentre opposizione e oblio non sono esercitabili. Sì ai risarcimenti

Controlli, la privacy è limitata

Ma irregolarità o abusi possono essere segnalati al Garante

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Diritti limitati, ma non azzerati: gli algoritmi del fisco non mettono completamente fuori gioco i diritti di privacy. Per il diritto di accesso si tratta di un rinvio a quando l'Agenzia delle entrate avrà esaurito le sue verifiche. Strada bloccata, invece, ai diritti di opposizione e di oblio. Ma se, a posteriori, emerge che l'algoritmo tributario ha causato un danno, si può chiedere il risarcimento al giudice civile. Non è mai stoppata, infine, la strada della segnalazione, con la quale chiunque può informare il Garante della privacy di irregolarità o abusi. È quanto risulta dall'analisi delle disposizioni in materia individuazione di grandi evasori con l'uso delle nuove tecnologie (decreto Mef 28/6/2022, attuativo dell'articolo 1, comma 683, della legge 160/2019).

I principi. I mezzi di tutela si classificano in due categorie: 1) mezzi correttivi del trattamento; 2) mezzi risarcitori. Tra i mezzi correttivi del trattamento troviamo il reclamo al Garante della privacy e il ricorso al tribunale. Mediante questi mezzi si può conoscere come il titolare del trattamento sta trattando i dati e si possono correggere trattamenti irregolari.

Tra i mezzi risarcitori troviamo l'azione di competenza del giudice promossa per il risarcimento dei danni causato da una violazione del Gdpr.

Ci sono, poi, ma sono da considerarsi a parte, gli strumenti che attivano controlli e verifiche sul rispetto del Gdpr, ma non sono mezzi di tutela di posizioni singole: ci si riferisce alle segnalazioni al Garante.

Consideriamo, ora, come questi strumenti sono disciplinati nei confronti del fisco a riguardo dell'uso degli algoritmi anti-evasione.

Reclami/ricorsi. Pur essendo eterogenei (il ricorso al giudice ha una struttura contenziosa, al contrario del reclamo al Garante, che è solo un atto di innescio di procedimenti amministrativi), reclami e ricorsi sono tra loro alternativi e mirano a dare all'interessato (la persona di cui

il fisco tratta i dati) la soddisfazione dei diritti previsti dal Gdpr.

A questo riguardo bisogna sottolineare che la lotta all'evasione giustifica la compressione di alcuni diritti di privacy. Le limitazioni dei diritti di privacy hanno una loro disciplina di dettaglio nel decreto Mef 28/6/2022.

Innanzitutto, questi trattamenti (in ragione dell'interesse pubblico) non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di oblio.

C'è poi un secondo gruppo che contiene alcuni diritti che non sono esercitabili con richiesta al Fisco o reclamo al Garante:

- a) il diritto di opposizione;
- b) il diritto al blocco dei dati, motivato con contestazioni dell'esattezza dei dati oppure per l'opposizione al trattamento (radicalmente vietato).

Del secondo gruppo fanno parte anche le limitazioni al diritto di accesso, le quali sono limitazioni cronologiche e cioè comportano che il diritto di accesso non è vietato in assoluto, ma è rinviato. Il rinvio riguarda: il diritto dell'interessato di ottenere dal fisco la conferma che sia o meno in corso un trattamento che lo riguarda; il diritto di avere le informazioni relative a finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari dei dati, notizie sui diritti di rettifica e limitazione, origine dei dati.

Il rinvio è determinato in modo diverso a seconda della posizione del contribuente: se stimolato a ravvedersi, i diritti di privacy ripartono dal ricevimento dell'invito a regolarizzarsi; se destinatario di controlli, dalla consegna degli atti di accertamento/imposizione; per gli altri contribuenti, dalla maturazione della decadenza dei poteri del fisco.

Per questo secondo gruppo, l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla legislazione tributaria e può invocare accertamenti da parte del Garante (art. 160 codice della privacy).

Il decreto, infine, riconosce l'applicazione del diritto alla rettifica dei dati inesatti e di tutti i diritti previsti dalla legge a riguardo della raccolta di tutti i dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate.

Un discorso a parte meritano i

diritti connessi alle decisioni automatizzate (articolo 22 Gdpr) e cioè: 1) ottenere l'intervento umano; 2) esprimere la propria opinione; 3) contestare il risultato prodotto dalla macchina.

L'articolo 4 del decreto 28/6/2022 (dedicato ai diritti) non ne parla espressamente, anche se il successivo articolo 5, comma 5, promette che nel processo di formazione dei dataset di analisi e controllo è sempre garantito l'intervento umano.

I tre diritti sopra indicati, tra l'altro, devono essere applicati sia quando la decisione è unicamente automatizzata sia quando lo è parzialmente.

Il decreto 28/6/2022 nulla dice, poi, anche a proposito del diritto alla portabilità dei dati, che, però, non può essere applicato, in quanto il Gdpr stesso lo esclude per i trattamenti di interesse e pubblico e per i pubblici poteri.

Sono, quindi, esercitabili: il diritto di rettifica, il diritto di accesso differito e il diritto al congelamento dei dati (limitazione), quest'ultimo con blocco della cancellazione, in caso di trattamento illecito del fisco o esigenze difensive dell'interessato.

È esercitabile, infine, anche il diritto all'informativa (articoli 13 e 14 Gdpr).

Stando ai mezzi di tutela relativi ai residui diritti esercitabili subito e a quelli a esercizio differito, l'interessato può promuovere un reclamo al Garante, utilizzando facoltativamente il modello presente sul sito www.garanteprivacy.it. Il Garante ha nove mesi (prorogabili a 12) di tempo per adottare il provvedimento finale, eventualmente ordinando al fisco di accordare i diritti violati. Chi propone il reclamo ha diritto di conoscere a che stato è il procedimento.

La decisione sul reclamo è impugnabile con un ricorso al tribunale. Al tribunale, peraltro, ci si può rivolgere in alternativa al reclamo al Garante.

Risarcimenti. Se si vuole chiedere il risarcimento del danno bisogna proporre una causa civile di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria (articolo 82 Gdpr e articolo 152 del codice della privacy). Il rimedio risarcitorio è attivabile ovviamente



solo dopo avere subito un danno, patrimoniale o anche non patrimoniale e, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue non c'è soglia minima di importo del danno.

Segnalazioni. Ai sensi dell'articolo 144 del codice della privacy, chiunque può inviare una segnalazione al Garante per denunciare illeciti e abusi.

La normativa sulla individuazione di profili di elevato rischio di evasione, frode o di elusione fiscale e tutto il conseguente apparato documentale privacy delineano numerosi adempimenti e cautele, la cui osservanza può essere controllata dal Garante nell'esercizio dei suoi poteri di indagine e correttivi.

© Riproduzione riservata

Le tutele		
06901	06901	
Finalità	Mezzi di tutela	Condizioni
Esercizio diritti "privacy"	Reclamo al Garante/ricorso al Tribunale	Ammesso per rettifica e per alcune ipotesi di limitazioni
		Differito per l'accesso a dati e informazioni
		Escluso per oblio, alcuni casi di limitazione, opposizione
Esercizio diritti di accesso e opposizione	Previsti dalla normativa tributaria	Possibile attivare i poteri di accertamento del Garante
Risarcimento danni	Citazione/ricorso al giudice civile	Competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria
Informare il Garante	Segnalazione	Atto di innesco dell'attività di indagine e correttiva